

Causa T-21/90

Günter Generlich contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Collocamento in pensione volontario —
Periodo di indennità — Pensione di anzianità —
Stipendio base per il calcolo della pensione »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 novembre 1991 1325

Massime della sentenza

1. *Procedura — Atto introduttivo di causa — Requisiti di forma — Esposizione sommaria di un mezzo di diritto — Sviluppo nella replica — Argomenti della convenuta presentati, per la prima volta, nella controreplica — Rispetto del principio del contraddittorio [Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 19, primo comma; regolamento di procedura, art. 38, n. 1, lett. c)]*
 2. *Dipendenti — Pensioni — Pensione di anzianità — Calcolo — Dipendente che beneficia di un'indennità di cessazione definitiva dalle funzioni — Acquisizione di nuovi diritti a pensione — Nozione (Statuto del personale, art. 77; regolamento del Consiglio n. 3518/85, art. 4, n. 7)*
-
1. Un mezzo di annullamento può essere dedotto solo nella replica, qualora esso sia stato esposto sommariamente nell'atto introduttivo di causa di modo che sono stati soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, e 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, in base ai quali il giudice comunitario deve essere messo in grado di controllare la legittimità del-

l'atto impugnato e il convenuto non deve essere privato della possibilità di difendere effettivamente i suoi interessi.

La circostanza che il convenuto esponga, per la prima volta, nella controreplica i suoi argomenti relativi a detto mezzo non pregiudica il principio del contraddittorio.

2. L'art. 4, n. 7, del regolamento n. 3518/85, che istituisce, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, misure particolari e temporanee relative alla cessazione definitiva dalle funzioni di dipendenti delle Comunità, e che consente al dipendente che beneficia di una misura di collocamento in pensione volontario di acquisire « nuovi diritti a pensione », non opera alcuna distinzione

tra i due elementi principali che, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto, determinano il calcolo della pensione di anzianità, cioè il numero di annualità acquisite dall'interessato e la retribuzione di base relativa al suo ultimo grado e scatto.

Ne deriva che il periodo durante il quale il dipendente che ha beneficiato di una misura di cessazione definitiva dalle funzioni riscuote l'indennità prevista dal regolamento soprammenzionato e continua a versare i suoi contributi al regime pensionistico delle Comunità, può essere preso in considerazione sia ai fini di aumentare il numero delle annualità che egli ha acquisito sia al fine di completare il termine di un anno durante il quale egli deve, in conformità all'art. 77 dello Statuto, essere stato inquadrato nel suo ultimo grado e scatto affinché la sua pensione di anzianità sia calcolata sulla base del trattamento ad esso relativo.